

26° VENTISEIESIMO ARGOMENTO

PATOLOGIE- LA VICENDA DEI BOND ARGENTINI / DEI BOND CIRIO / DEI BOND PARMALAT / DI MY WAY-4YOU-FOR YOU

Al fine di meglio individuare i contorni dei problemi che preoccupano da qualche anno i risparmiatori, e non sembrano occupare il legislatore ed il governo, riportiamo i profili giuridici di tutela dei consumatori sviluppati dal prof. Guido Alpa.

Guido Alpa: L'armonizzazione del diritto comunitario dei mercati finanziari nella prospettiva della tutela del consumatore

[...omissis...]

14

8. Il ruolo delle Autorità di vigilanza e la responsabilità per i danni risentiti dai risparmiatori.

Le garanzie degli investitori riguardano anche la risarcibilità del danno da essi risentito per la violazione delle regole di comportamento degli intermediari. Si tratta di un danno derivante dall'inadempimento dei contratti di investimento; ma si tratta anche di danno per erroneità, decettività, incompletezza delle informazioni diffuse anche anteriormente alla conclusione del contratto, come accade per la responsabilità da prospetto. La natura giuridica di questo danno varia a seconda degli ordinamenti e degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Può essere classificato come danno di natura extracontrattuale oppure di natura contrattuale. Le regole uniformi di redazione del prospetto non toccano questo profilo.

Ma si apre anche il problema della responsabilità delle Autorità di vigilanza per omissione dei controlli richiesti dalla legge. I risparmiatori che non abbiano potuto ottenere il risarcimento del danno dall'intermediario o che corrano il rischio di essere risarciti solo parzialmente possono essere tentati di evocare in giudizio le Autorità deputate alla vigilanza per recuperare in quella sede quanto altrimenti non potrebbero avere. È una questione assai complessa, sulla quale solo oggi - a seguito di alcuni casi giurisprudenziali - si è aperta la discussione nelle diverse esperienze.

Non vi sono regole uniformi, né orientamenti uniformi, ma piuttosto modelli assai diversificati di risposta della domanda di giustizia.

Un caso recente deciso dalla Corte di Cassazione italiana, in punto di legittimità e a seguito di due opposte decisioni di merito ha riaperto la diatriba tra quanti, ed erano la maggioranza, escludevano la responsabilità della pubblica Amministrazione e quindi delle Autorità amministrative indipendenti e quanti pur con le debite cautele, si erano espressi a suo favore (Cass. 3.3.2001, n. 3132, in *Le Società*, 2001, p. 565 ss.). L'Autorità coinvolta è stata la Consob, la Commissione di controllo sulle società e sulla borsa (per i primi commenti v. Capriglione, *Poteri dell'A.G.O. in presenza di azioni per danni nei confronti della Consob*, in *Mondo bancario*, maggio-giugno 2001, p. 60 ss. e, più in generale Carriero, *Autorità indipendenti e tutela del consumatore: la Banca d'Italia*, in *Contr.impresa*, 1999, p. 698 ss.; Alpa, *Investimento finanziario e contratti del consumatore. Il controllo delle clausole abusive*, Milano, 1997; Leyland, *La responsabilità in tort delle pubbliche Amministrazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, 502 ss.; Markesinis, Auby, Coester-Waltjen e Deakin, *Tortious Liability of Statutory Bodies*, Oxford-Portland, 1999; Andenas e Fairgrieve, *Sufficiently Serious? Judicial Restraint in Tortious Liability of Public Authorities and the European Influence in English Public Law and the Common Law of Europe*, London, 1998, p. 286 ss.; ID., *To Supervise or To Compensate? A Comparative Study of State Liability for Negligent Banking Supervision*, in *Judicial Review in International Perspective*, Londra, 2000).

In questa materia si deve distinguere tra responsabilità *politica* (v. Schlesinger, *Natura e limiti della responsabilità delle Autorità*, in *Regolazione e garanzia del pluralismo*, Milano, 1997, p. 69 ss.), responsabilità derivante dalla sua "vocazione *istituzionale*" (per riprendere una espressione impiegata da Rordorf, *Sollecitazione all'investimento: poteri della Consob e tutela degli investitori*, in *Foro it.*, 2001, V, 266), e responsabilità *civile* nei confronti degli operatori e dei risparmiatori.

Anche se dal punto di vista giuridico-formale questi tre diversi profili sono nettamente separati, dal punto di vista complessivo non si può comprendere il terzo profilo senza considerare il primo e il secondo; meglio, il terzo è inciso dal primo e dal secondo nella interpretazione delle disposizioni, nel bilanciamento degli interessi, nella valutazione degli effetti della interpretazione del quadro complessivo delle regole applicabili.

Il nodo della questione, avendo dato per fondati alcuni presupposti che potrebbero essere però posti in discussione in ordine alla qualificazione della Consob tra le Autorità indipendenti e alla ammissibilità del risarcimento del danno per violazione di interessi legittimi (oggi non più controvertibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 500 del 1999), è se tra i compiti della Consob si annoveri anche quello di controllare la esattezza dei dati inseriti nella documentazione a corredo del pro-

spetto o solo la loro *completezza* in senso formale.

Mentre nei primi anni Ottanta - a cui appartiene il caso esaminato dalle pronunce di merito riformate dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3132 del 2001 - la dottrina e la giurisprudenza avevano militato a favore di orientamento restrittivo e quindi penalizzante per i risparmiatori, oggi le opinioni, il clima complessivo, oltre che la normativa, sono cambiati, nel senso di annoverare tra i compiti della Consob anche il controllo di esattezza dei dati.

Proprio nel commentare la sentenza n. 3132 del 2001, si è distinto il controllo di stabilità dal controllo di trasparenza e quindi i diversi criteri di esame della responsabilità delle autorità a cui sono demandati questi due tipi di controllo (rispettivamente, la Banca d'Italia e la Consob); la qualità dell'informazione diffusa nei mercati finanziari è competenza della Consob; ci si chiede se in caso di omesso comportamento vi sia lesione dell'affidamento dell'investitore che si traduce in un fatto illecito.

Procedendo oltre, ci si può chiedere, in caso di omissione di controlli prodromici alla assunzione del provvedimento, quali, ad esempio, quelli necessari per l'autorizzazione al deposito del prospetto e per la sollecitazione al pubblico risparmio della sottoscrizione di strumenti finanziari, se il danno risentito dai risparmiatori sia:

- i) giuridicamente rilevante in quanto collegato ad un interesse protetto (ormai riconosciuto, quale è l'interesse alla integrità del patrimonio) e in quanto derivante dalla diffusione di informazioni inesatte, incomplete o false che ledono l'affidamento del risparmiatore;
- ii) causalmente collegato alla diffusione del prospetto;
- iii) imputabile non solo all'emittente e al collocatore, ma anche all'organo di vigilanza;
- iv) quantificabile in modo diverso a seconda che la responsabilità sia dell'uno o dell'altro soggetto (il privato operatore e il pubblico controllore).

Ci si deve poi chiedere se la responsabilità, una volta ammessa, sia solidale, e ancora, nel caso di dolosa diffusione di informazioni false, errate o lacunose, quali rapporti vi siano tra procedimento e giudicato penale da un lato, e procedimento e giudicato civile dall'altro lato.

Non si deve trascurare neppure il profilo causale, la nozione di causalità giuridica, contrapposta a quella materiale, e l'odierno orientamento di giurisprudenza e dottrina incline a trascorrere dalla regolarità causale all'alta probabilità del danno per costruire il nesso tra fatto e danno.

Ad alcuni di questi interrogativi la sentenza n. 3132 del 2001 ha dato risposta motivata non sempre in modo diffuso e coerente, anzi, talvolta in modo sbrigativo o apo-

dittico, forse per bilanciare o per stigmatizzare il tono troppo sicuro dei giudici di prime cure. Per esempio, il nesso causale è presunto per induzione dalle motivazioni lacunose della sentenza d'appello; la natura dell'interesse leso è data per scontata anche se si sarebbe potuto argomentare in modo più persuasivo, trattandosi di lesione non dell'affidamento ma anche del patrimonio.

In ogni caso, se di responsabilità della Consob - di ieri come di oggi - si può parlare, non si tratta né di responsabilità solidale, ma di responsabilità concorrente, né di responsabilità esclusiva. Nel caso della omissione dei controlli da parte della Consob, si tratta di comportamento casualmente correlato al comportamento lesivo degli interessi dei risparmiatori tenuto dagli operatori, ma che tuttavia non si può considerare in modo autonomo.

Di qui, appunto, la quantificazione ridotta ed equitativa del danno risarcibile.

A questo punto sembrerebbe che tutti i problemi fossero risolti. Ma dobbiamo tener conto delle indicazioni provenienti dal diritto comparato e dalle valutazioni di politica del diritto, i c.d. *policy factors* della responsabilità civile, di cui ci hanno avvertito in modo tanto trasparente sia gli studiosi di diritto comparato (v. Markesinis *et alii*, *op. cit.*; Andenas e Fairgrieve *op. cit.*), sia le pronunce assurte al ruolo di *leading precedents* nel settore indagato.

La comparazione è utile qui non tanto per importare nella nostra esperienza giuridica nuovi, diversi modelli: non sarebbe necessario prendere in considerazione le motivazioni francesi, inglesi o tedesche, dal momento che possiamo raggiungere il risultato voluto anche con i nostri mezzi e con i nostri percorsi. È utile però perché dobbiamo verificare se, in un quadro di rapporti endo-comunitari, si applichino ovunque regole (anche non simili o analoghe) che conducano al medesimo risultato e quindi sugli operatori e quindi sulle autorità di controllo gravino i medesimi obblighi risarcitori: ciò per non differenziare, privilegiare o penalizzare, gli operatori di un Paese rispetto a quelli degli altri Paesi europei; e per non penalizzare i singoli risparmiatori appartenenti a diversi Paesi comunitari che possono vedersi applicate disposizioni tra loro non omogenee, senza che sia loro riservato un livello di tutela uniforme per le singole fattispecie individuate.

Il risparmiatore italiano che abbia sottoscritto un prodotto offerto da un operatore residente in un altro Paese comunitario, e i cui effetti pregiudizievoli si siano dispiegati in Italia, potrà portare la sua azione dinanzi al giudice italiano al quale spetterà effettuare le verifiche delle disposizioni violate dall'organo di controllo che saranno quelle vigenti nel Paese comunitario di provenienza dello strumento finanziario emesso sulla base di un prospetto controllato negligenzemente dall'autorità di quel Paese e utilizzabile in Italia per effetto dell'*home country control*; resta fermo che gli

altri presupposti dell'illecito obbediranno ai principi dell'ordinamento interno. La situazione è speculare per i risparmiatori residenti in altri Paesi per gli eventuali errori commessi dalla Consob.

E per quanto riguarda i *policy factors*? La dottrina ha precisato che l'orientamento attuale delle corti inglesi a proposito del *duty of care* dovuto da autorità amministrative è ancora restrittivo. Tanto per esemplificare, e senza alcuna pretesa di completezza, nel caso Caparo (1990, 2AC 605) si è stabilito che il *duty of care* si possa affermare solo se si sia accertata la coesistenza di tre fattori: la sua prevedibilità (*foreseeability*); la sua funzionalità (*proximity and fair*), la sua ragionevolezza (*fair and reasonable*).

Di qui la proposta degli autori inglesi (sorta dalla comparazione con il sistema francese e con quello tedesco), di ampliare l'area del danno risarcibile.

Altri riconsiderano i criteri limitativi dettati dallo status del danneggiante, dalla discrezionalità dell'organo amministrativo (se tale), dall'eccesso di potere (*ultra vires*), dalla serietà del danno (*sufficient seriousness*) (Andenas e Fairgrieve, *op. cit.*). Per uniformare i criteri di imputazione della responsabilità si è suggerito di ricorrere ai medesimi parametri fissati dalla Corte di Giustizia per affermare la responsabilità dello Stato Membro conseguente alla violazione degli obblighi comunitari. Ma vi è di più. Siamo sicuri che la distribuzione del danno obbedisca a criteri economicamente efficienti?

La responsabilità dell'organo di controllo per omissione intenzionale di atti o comportamenti dovuti certamente deve essere sanzionata: ma è sufficiente la sanzione penale o è anche utile per i suoi effetti deterrenti la sanzione civile? E in caso di omissione colposa, a quali misure si dovrà ricorrere per poter far sì che l'organo di controllo possa disporre del personale competente a sindacare l'esattezza dei dati? A quali conseguenze potranno portare le proposte di depenalizzazione del falso in bilancio? A quale dilatazione di tempi per l'esitazione delle pratiche spesso presentate con bruciante insistenza si potrà pervenire? E tutto ciò in un mercato oramai globalizzato?

Il tema in discussione si allarga a macchia d'olio e denuncia vieppiù la complessità delle questioni affrontate, per risolvere le quali non si può indulgere né ad asserzioni sbrigative, né a conclusioni apodittiche. Postula tuttavia omogeneità di risposta in tutti gli ordinamenti, e quindi, nuovamente, la introduzione di regole uniformi che riguardano le Autorità regolatrici dei mercati finanziari.

Possono essere regole speciali, ritagliate sulla particolarità dei mercati considerati, ma possono anche essere regole omologhe a quelle che disciplinano la responsabilità delle Amministrazioni pubbliche. La varietà di soluzioni offerte negli ordinamenti dei

Paesi Membri contrasta con l'esigenza di assicurare eguali garanzie a tutti i cittadini europei.

Anche a questo proposito lo Steering Committee per la redazione di un codice civile europeo ha in allestimento regole uniformi per la responsabilità delle Amministrazioni pubbliche (sul punto v. von Bar, *The Study Group on a European Civil Code*, ne *Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 1999-2000 del Consiglio nazionale forense*, a cura di G. Alpa e E. N. Buccico, Milano, 2001, p. 20 ss.).

[...omissis...]

9. La creazione di un mercato unico e la tutela del risparmiatore.

Da quanto fin qui osservato si può intendere che le direttive – quadro che la Comunità sta elaborando assolvono ad una funzione ulteriore rispetto a quella di mero coordinamento dei testi: rendono infatti omogenea la disciplina dell'accesso, dell'attività e dei rapporti con i destinatari dei servizi *in tutti* i settori dei mercati finanziari. Qui non è solo la concorrenza l'obiettivo da perseguire, ma anche la protezione degli interessi dei risparmiatori. Questa protezione non può né essere frammentata per singole operazioni né essere più o meno intensa a seconda del mercato considerato. La sostanziale affinità che sussiste tra attività creditizia, attività di borsa e attività assicurativa implica regole uniformi per *tutti* i mercati, e garanzie di protezione per tutti i risparmiatori.

L'armonizzazione deve quindi procedere su due livelli: coordinamento delle leggi nazionali sulla base dei principi già consolidati in sede comunitaria; estensione dei principi a *tutti* i settori dei mercati finanziari, in attesa della unificazione legislativa. Il mercato unico implica una disciplina unitaria. È un progetto ambizioso, che si può realizzare in molti modi e per molte vie:

- (i) si può pensare alla introduzione di una direttiva che si dedichi esplicitamente alla tutela degli investitori non istituzionali;
 - (ii) si può pensare alla redazione di un testo unico per la tutela dei consumatori – tema questo sollevato dal libro verde redatto il 2.10.2001 – in cui siano coordinate le regole che riguardano l'acquisizione di beni e servizi per la vita biologica, e le regole che riguardano gli investimenti.
- Consumo e risparmio sono tra loro associati, non si elidono perché in tanto si può consumare in quanto si è potuto risparmiare; si investe se le condizioni sono eque; ci si indebita se le condizioni sono appropriate;
- (iii) si può pensare alla uniformità di disciplina delle operazioni finanziarie più frequenti, come ad esempio, il contratto di mutuo o il contratto di deposito, perché l'apertura dei mercati implica che il risparmiatore europeo non abbia più confini nazio-

nali nell'istituire rapporti con il professionista europeo.

Anche questo è uno dei compiti che si è prefisso lo Steering Group per la redazione di un codice civile europeo che appunto sta elaborando regole uniformi per singoli tipi contrattuali, compresi i servizi finanziari;

(iv) si può pensare – anzi, si deve pensare – alla realizzazione di una disciplina unitaria dei settori del mercato finanziario, quanto meno per grandi capi, per principi, per regole generali.

Altro discorso riguarda l'unicità delle Autorità di vigilanza, tema sul quale oggi vi è contrasto tra i Paesi dell'Unione e anche tra gli studiosi del settore (v. tra i molti Lastra, *Cross-border Trade in Financial Services*, in *Foundations and Perspectives of International Trade Law*, a cura di I. Fletcher, L. Mistelis, M. Cremona, Londra, 2001, p. 428 ss.). Conviene che anche su questi temi e su queste proposte operative si esprimano non solo i professionisti del mercato finanziario ma i destinatari dei servizi: la voce dei risparmiatori è insopprimibile. Con la nuova versione del Trattato, così come approvata ad Amsterdam, che ha riconosciuto veri e propri diritti in capo ai consumatori e ha subordinato alla tutela dei loro interessi *ogni* politica dell'Unione (art. 153, ex art. 129 A), i consumatori sono diventati da oggetto del mercato uno dei *soggetti protagonisti*. Si tratta di un ruolo riconosciuto loro anche dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 38). In ogni caso l'armonizzazione, in attesa della unificazione delle regole, non può che tendere ad una regolazione dei mercati (piuttosto che all'autoregolamentazione: v. Bagnall, *The Regulation of Financial Markets*, in *Law, Society and Change*, a cura di S. Livingstone e J. Morison, Dartmouth, 1990, p. 33 ss.) che assicuri ai risparmiatori di ogni paese dell'Unione garanzie equipollenti e adeguate.

Argentina-Parmalat-Cirio: con la "salvaPreviti" a rischio i processi.

La norma "Salvapreviti", mette a rischio i processi parmalat, cirio, bipop carire ed il capitolo gravissimo del "risparmio tradito". Invece della legge di riforma sul risparmio e della "class action" a tutela degli interessi collettivi, il governo sceglie di far approvare una urgente "controriforma".

Tra i reati contestati agli artefici degli scandali finanziari che hanno coinvolto 850.000 risparmiatori per un controvalore di 45 miliardi di euro, ci sono anche quelli di associazione a delinquere: scrivono infatti i pubblici ministeri Antonio Chiappani

e Silvia Bonardi, nella richiesta di rinvio a giudizio a carico di Bruno Sonzogni, Andrea Mennillo, Giacomo Franceschetti; Maurizio Cozzolini, Dario Caselli, Gianfranco Bertoli, Mauro Ardesi, Arturo Amato, tra gli artefici del crack Bipop-Carire, denunciato alla Procura di Brescia dalle associazioni di Intesaconsumatori il 17 ottobre 2001, il cui processo è iniziato il 13 gennaio 2005 alle ore 9,30 presso l'Aula Polivalente di Collebeato (BS):

"nelle loro rispettive qualità,qualifiche e funzioni,nell'ambito del gruppo bancario denominato Bipop-Carire, si associavano tra loro, al fine di commettere più delitti, quali false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale ed abuso di gestione, ostacolo all'esercizio delle pubbliche funzioni; operazioni simulate; mendacio bancario, ecc."

Con la riduzione dei termini per la prescrizione di reati quali usura, incendio doloso, furto aggravato, associazione mafiosa compresa quella armata, corruzione, nella nuova formulazione la norma "salva Previti" prevede che i termini per la prescrizione del reato di furto aggravato passino da 15 a 8 anni. L'usura da 15 a 8 anni e 9 mesi. La corruzione da 15 a 8 anni. Visti i tempi medi di durata dei processi in Italia, si capisce benissimo cosa significhi. Ma non basta: i tempi di prescrizione sono quasi dimezzati anche per il reato di associazione mafiosa.

L'iniziativa che si giustifica solo ed unicamente con la rinnovata intenzione di introdurre norme "ad personam" per trarre d'impaccio individui "potenti" già ripetutamente condannati per reati gravissimi: come hanno giustamente affermato esponenti politici: "il Parlamento viene trasformato in una fabbrica di leggi ad personam con un governo che non trova di meglio da fare che occuparsi dei guai giudiziari di un sodale del premier. Al di là del fatto che questo provvedimento salvi o non salvi Cesare Previti, il guasto che si arreca all'ordinamento è enorme. Si prescriveranno più facilmente i reati e basterà che un avvocato chieda due o tre rinvii al massimo in un processo perché quel reato si prescriva, salvo reati per criminalità organizzata. C'è una specie di amnistia generalizzata senza però le cautele e le distinzioni che un provvedimento di amnistia fa. Quindi processi più lunghi, certezza della pena che va a farsi benedire, amnistia strisciante senza distinzione tra reato e reato".

Mentre la legge di riforma del risparmio, promessa dal governo per tutelare milioni di risparmiatori coinvolti negli scandali finanziari viene snaturata senza essere approvata; mentre la legge sulla "class action", dopo essere stata approvata dalla Camera dei Deputati, langue al Senato, il Governo continuando ad approvare leggi "ad personam", mette a repentaglio i processi Parmalat, Cirio, Bipop-Carire e tutti gli altri processi per i reati di usura che hanno procurato danni enormi agli investitori ed alla credibilità stessa del sistema paese.

QUESITI SUL CASO PARMALAT

Caso Parmalat. Banche ingannate ? Bankitalia impotente ? Solo alcune domande a banchieri, bancari, certificatori, autorità di controllo:

1) Come mai, Mediobanca – entità finanziaria da mezzo secolo onnipresente nelle vicende del capitalismo familiare italiano - da circa un decennio non ha più voluto avere coinvolgimenti "professionali" nell'attività di Parmalat?

2) Come mai la Banca Commerciale Italiana ha (praticamente) chiuso i rapporti con Parmalat dal 1997?

3) Come mai i 3,8 miliardi di euro presso la Bank of America – attestato da un documento risultato falso – non avevano (semberebbe) un centesimo di remunerazione come deposito? Perché nessuno ha chiesto la motivazione di un tale trattamento ? In Italia, 7.500 miliardi di vecchie lire avrebbero spuntato almeno il 2 per cento, cioè 150 miliardi annui di interessi.

4) Chi istruisce pratiche di fido per valutare l'affidabilità di un cliente, sa che alcune poste (specie se attive ed un po' anomale) vanno verificate adottando una serie di strumenti a disposizione: richiesta di informazioni ad altra filiale della stessa banca, richiesta di informazioni commerciali ad altra banca; interrogazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia; richiesta diretta al debitore indicato ecc. Perché nessuno ha pensato bene di alzare il telefono e sentire la Bank of America? Forse perché la "pratica Parmalat" faceva parte di quelle che "non serviva" riclassificare?

5) I costi e le commissioni di collocamento dei bond Parmalat riconosciute alle banche estere coinvolte, sono in linea con i livelli correnti di mercato o sono superiori ?

6) I "collocatori" hanno messo in atto strumenti finanziari in grado di proteggerli da eventuali problemi nell'operazione. Per quale motivo?

7) Calisto Tanzi siede nel consiglio d'amministrazione di Capitalia. Come mai non è venuto in mente a Bankitalia di procedere ad indagini approfondite sui rapporti banche-Parmalat e verificare la correttezza delle valutazioni/riclassificazioni dei bilanci della società parmigiana operate dagli istituti di credito?

8) Come hanno trattato i titoli Parmalat le Società di gestione del risparmio ? E' vero che, da oltre un anno, i fondi hanno cominciato a liquidarli?

9) Le banche "truffate" hanno intenzione di chiedere i danni ai "truffatori"?

10) Alla luce della recente "truffa" Parmalat, si pensa di riclassificare la posizione di quelle società fortemente esposte con il sistema creditizio e primarie emittitrici di bond?

11) Il presidente dell'ABI, Maurizio Sella, dichiarava il 20 gennaio 2004: "Non possiamo aiutare quei clienti cui abbiamo spiegato il rischio", ha detto Sella, esprimendo più di una perplessità sul fatto che le banche possano caricarsi dell'intero onere di un risarcimento determinato dal crac dell'azienda di Collecchio. "Molti risparmiatori, comprando i titoli Parmalat -ha aggiunto- si sono sobbarcati un maggior rischio per poter beneficiare di maggiori rendimenti. Evidentemente, chi lo ha fatto, sapeva i rischi che correva. Molti di loro, in sostanza, hanno accettato il maggior rischio e da risparmiatori - ha concluso - si sono trasformati in investitori".
I risparmiatori dovevano sapere? Le banche invece sono state truffate!

12) "Tre sono i bilanci delle società: quello per il fisco, quello per le banche e quello vero". Questi sono i primi rudimenti, tramandati oralmente e con aria furbesca, ai dipendenti di banca che si accingono ad "imparare" le mansioni tipiche della segreteria fidi. Proprio per questa "varietà" contabile, le banche devono prudentemente riclassificare le poste di bilancio, valutarne i rapporti (ratios), verificarne le consistenze, valutarne le congruità, per decidere l'entità (sempre super ristretta) del fido. Obiettivo: approssimare il più possibile il bilancio "vero".

Sulla vicenda Parmalat, i banchieri si stanno autodefinendo "impotenti e truffati", incastrati dalla tenaglia collusiva e delinquenziale di amministratori, revisori, certificatori ecc.

Ci chiediamo: chi, per conto delle banche coinvolte, ha riclassificato, valutato, verificato i documenti Parmalat ? Possibile che tutti i responsabili delle segreterie fidi abbiano accantonato distrattamente i bilanci della società ed abbiano preso per oro colato esclusivamente la relazioncina dei certificatori inerente la versione per il fisco? (21.2.04)

13) In merito al collocamento dei bond Parmalat, le banche sostengono che, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato il risparmiatore ad ordinarne l'acquisto.

Sappiamo che una gran parte delle obbligazioni sono state emesse da società del gruppo Parmalat, ma non italiane. Le contabili d'acquisto riportano denominazioni equivoche e non chiare, del tipo "Parmalat F". Il risparmiatore magari ha scoperto solo oggi di essere creditore Parmalat Finance Nederland, con sede a Rotterdam e con un capitale sociale irrisorio, di poco superiore al milione di euro.

Il cliente dette l'ordine di comprare proprio quei titoli emessi all'estero? (22.2.04)

14) La gestione degli affidamenti concessi a società del gruppo Parmalat è stata regolare: nello sconto fatture (ad esempio) il livello degli insoluti è risultato nella norma. In merito al pagamento delle fatture, sembra che una società intervenisse per pagare quelle che la società debitrice (evidentemente in difficoltà) non era in grado di onorare. Se tale intervento venisse formalmente accertato, come mai il meccanismo non era conosciuto dalle banche interessate? Avveniva tutto in contanti con fondi neri provenienti dall'estero? Senza lasciare tracce sui bilanci delle società coinvolte? Senza lasciare tracce neanche sui loro conti correnti bancari? A nessun "bancario/banchiere" è venuto in mente che, con quelle operazioni improprie, si stavano violando le norme antiriciclaggio? Risultano denunce in merito? (22.2.04)

TESTO UNICO delle LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993, N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICHE

[...omissis...]

TITOLO I - Autorità creditizie

Art. 2 - (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (*).
2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi mem-

bri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

(*) Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Art. 3 - (Ministro del tesoro)

1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 4 - (Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

Art. 5 - (Finalità e destinatari della vigilanza)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Art. 6 - (Rapporti con il diritto comunitario)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

[...omissis...]

DISEGNO DI LEGGE (3.2.04): Interventi per la tutela del risparmio.

DISEGNO DI LEGGE: Interventi per la tutela del risparmio.

Consiglio dei Ministri: 03/02/2004 - Proponenti: Economia e Finanze

PROVVEDIMENTI PER LA tutela del risparmio PARTE I DISCIPLINA ISTITUZIONALE TITOLO I - FINALITA', FUNZIONI E POTERI

Art. 1 (Autorità per la tutela del risparmio) 1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.

2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 2 (Finalità) 1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.

4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Art. 3 (Funzioni) 1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.

2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u) e 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.

3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4 e 58 del decreto n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.

6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 4 (Poteri di vigilanza) 1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Le disposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal decreto legislativo n. 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3 lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza.

3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e contenere gli

oneri per i soggetti vigilati le autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2 non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30.

4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e utilizza strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.

6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE .

Art. 5 (Statuto) 1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.

2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto.

Art. 6 (Organi istituzionali) 1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:

- a) la commissione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

CAPO I La commissione Art. 7 (Funzioni) 1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri.

2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.

3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

Art. 8 (Nomina e revoca) I. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione congiunta della commissione parlamentare competenti della Camera dei deputati e di quella del Senato della

Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti.

2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.

3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.

5. La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 9 (Funzionamento del collegio) 1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate al collegio dei revisori.

Art. 10 (Obblighi) 1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni conflitto di interessi.

Art. 11 (Incompatibilità) 1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.

2. I dipendenti pubblici sono collocati, d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 12 (Divieti successivi) 1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività, di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.

2. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari

all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

Art. 13 (Indennità di funzione) 1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti CAPO II Il presidente Art. 14 (Funzioni) 1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.

4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.

Art. 15 (Nomina) 1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei ministri tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 16 (Norme applicabili) 1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2 e dagli articoli 10, 11 e 12.

CAPO III Il direttore generale Art. 17 (Il direttore generale) 1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.

2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.

5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

CAPO IV Il collegio dei revisori Art. 18 (Funzioni) 1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma 1.

Art. 19 (Nomina e revoca) I. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.

2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità.

4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

5. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20 (Diritti e doveri) 1. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.

2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.

3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile.

TITOLO III AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE

Art. 21 (Organizzazione amministrativa e pianta organica) 1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

Art. 22 (Personale) 1. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può

assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale di specifica ed elevata esperienza e professionalità.

3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.

Art. 23 (Risorse finanziarie) 1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.

3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione.

Art. 24 (Autonomia contabile) 1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e le contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.

3. Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 25 (Autonomia negoziale) 1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

TITOLO IV RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 26 (Rapporti tra le autorità) 1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle autorità di cui all'articolo 3, comma 2 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287 e il governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.

Art. 27 (Rapporti con il Parlamento) 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento.

2. Il bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.

3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.

4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.

5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Art. 28 (Rapporti con il governo) 1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 (Concorrenza) I. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sono soppressi.

2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che riguardano banche sono necessarie, sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della stessa legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

3. I provvedimenti delle autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.

4. Ai rapporti tra le autorità indicate al comma 2 si applica l'articolo 4, comma 3.

Art. 30 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di

tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati, notizie e informazioni generali alle autorità indicate all'articolo 26 ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle autorità di cui all'articolo 3, nel rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 della presente legge e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità indicate all'articolo 3.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di cui all'articolo 26.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre autorità indicate al comma 2.

Art. 31 (Funzioni ministeriali e sanzioni) 1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ognuna delle autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

5. Con regolamento, da adottare, su proposta del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al CICR, alle autorità di cui all'articolo 3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.

Art. 32 (Norme applicabili) 1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3 e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione delle sue attività di vigilanza sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 33 (Disposizioni tributarie) 1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 34 (Trasferimento di personale e beni) 1. È trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferite, secondo accordi conclusi tra le due autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.

2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali.

Art. 35 (Subingresso) 1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

Art. 36 (Inizio dell'attività) 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri viene stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 37 della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

PARTE II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ Art. 37 (Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato) 1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 Ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'autorità di cui alla lettera b) del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di appli-

cazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva: i) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

ii) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

1. gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

2. il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'autorità di cui alla lettera b) di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

3. i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

4. la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

5. gli obblighi di comunicazione all'autorità di cui alla lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti quest'ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione; iii) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque (produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento; iv) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese prevenire pratiche di abuso di mercato; v) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo a segnalare la circostanza all'autorità di cui alla lettera b); vi) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari; vii) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuati nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni e stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire all'autorità di cui alla lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'art. 12 della direttiva anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l'autorità di cui alla lettera b) possa:

- i) per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, paragrafo 2 della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4; ii) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; iii) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri; iv) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca; v) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia; e) disciplinare i rapporti tra l'autorità di cui alla lettera b) e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;
- f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo a euro venticinquemila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'art. 2638 cod. civ.;
- g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro ventimila e non superiori nel massimo ad euro un milione da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro diecimila e non superiori nel massimo a euro duecentomila; per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della stessa legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 49;
- h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;
- i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori ammi-

nistrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'Autorità Giudiziaria;

1) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato penalizzate commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 38 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri) 1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2412, comma 2, secondo periodo del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 emana le disposizioni di attuazione del comma 1 e disciplina i casi in cui detto comma non si applica.

Art. 39 (Trasparenza delle società estere) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;

b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da altra società di revisione;

c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;

d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di cui alla lettera a) controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;

e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana;
f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma 1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione; b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;

c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;

e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

Art. 40 (Conflitti di interesse tra banche e imprese)

1. L'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che detti soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

2. L'Autorità di cui al comma 1 emana disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la nozione di gruppo.

Art. 41 (Conflitti di interesse degli OICR) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti

allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della SICAV, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;

b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge.

Art. 42 (Sistema di indennizzo dei risparmiatori) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998. L'esercizio delle richiamate attività è subordinata all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.

Art. 43 (Società di revisione)

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'autorità di cui all'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 dirette a: a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;

b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;

c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle opera-

zioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo; e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 46, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;

f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 44 (Reato di nocumento al risparmio) 1. Nel libro II, titolo VIII, capo I del codice penale ("Dei delitti contro l'economia pubblica"), dopo l'articolo 499 è introdotto il seguente:

"Articolo 499 - bis. Nocumento al risparmio. - Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 500.000. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.

La stessa pena si applica quando uno dei fatti previsti dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori, così come definito nel comma 1.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.

Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad

un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di euro mille fino ad un massimo di euro cinquemila."

Art. 45 (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile ("Degli illeciti commessi mediante omissione", dopo l'articolo 2629 è introdotto il seguente:

"Articolo 2629 - bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi. - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi." 2. Nell'articolo 25 - ter, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole "codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629 - bis del codice civile"

Art. 46 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono aumentate di tre volte.

Art. 47 (Sanzioni accessorie) 1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;
 - b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o dalle cariche societarie;
 - c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
 - d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;
 - e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.
- Art. 48 (Esercizio delle deleghe legislative) 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle competenti commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
- Art. 49 (Reati di riciclaggio e impiego) 1. Nell'articolo 648 - bis del codice penale le parole "fuori dei casi di concorso nel reato" sono soppresse.
2. Nell'articolo 648 - ter del codice penale le parole "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.
- Art. 50 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma 1, lett. f), 118, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998.